

Spettabile AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giorgione, 106 00147 – Roma

Email: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Milano, 30 settembre 2021

Commenti allo Schema di Circolare avente ad oggetto la "Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta – Articolo 13 Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Recepimento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità"

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, ringraziando codesta Spettabile Agenzia delle Entrate per aver aperto la consultazione pubblica in relazione allo Schema di Circolare in merito alla disciplina fiscale dei trust ai fini dell'imposizione diretta e indiretta, degli obblighi di monitoraggio fiscale, dell'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE, espone di seguito le proprie osservazioni.

\* \* \* \*

#### 1. DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

### 1.A. Trust trasparenti (paragrafo 2.1 dello Schema di Circolare) – Osservazioni e Contributi

Lo Schema di Circolare, dopo una breve descrizione delle varie tipologie di trust (commerciale o non commerciale; residente o non residente; opaco o trasparente), apre il capitolo in tema di imposizione diretta dei trust richiamando alcuni principi già affermati in passato con specifico riferimento al regime fiscale dei trust trasparenti. In particolare:

- si conferma, in linea con i chiarimenti resi nella Circolare n. 61/E/2010, che "il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato" (pag. 10);
- viene chiarito che la novella legislativa non ha alcuna rilevanza sulla disciplina applicabile ai trust trasparenti posto che "qualora i redditi prodotti dal trust siano



effettivamente corrisposti ai beneficiari individuati, questi non sono imponibili dal momento che si tratta degli stessi redditi che vengono assoggettati a tassazione nei confronti dei beneficiari per imputazione" (pag. 10-11).

Osservazioni: lo Schema di Circolare non chiarisce quali sono le modalità di determinazione del reddito prodotto dai trust trasparenti non residenti imputato ai beneficiari residenti. Si pensi alle ipotesi di redditi che se prodotti da un trust residente in Italia non avrebbero scontato imposizione (ad esempio, redditi derivanti dalla vendita di immobili detenuti da oltre cinque anni) o che sono soggetti ad una ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva in Italia (ad esempio, dividendi di fonte italiana tassati al 26%).

<u>Contributi</u>: si propone di fornire indicazioni sulle modalità di determinazione del reddito del trust trasparente non residente imputato ai beneficiari residenti, escludendo l'imponibilità dei redditi che se prodotti da un trust residente in Italia non avrebbero scontato imposizione o che sono soggetti ad una ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva in Italia. Si veda sul punto anche quanto illustrato nel successivo paragrafo 1.B lettera e) sia pure con riferimento ai trust opachi paradisiaci.

# 1.B. I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito alla novella legislativa (paragrafi 2.2 e 2.3 dello Schema di Circolare) – Osservazioni e Contributi

#### a) L'ambito temporale di applicazione della norma

Nello Schema di Circolare le novità normative introdotte dall'art. 13 del D.L. 124/2019 vengono poste in relazione con i chiarimenti resi in passato dalla Circolare n. 61/E/2010. In particolare:

- nello Schema di Circolare si afferma che "Nel caso particolare di trust esteri opachi, costituiti in Stati o territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis del TUIR, in coerenza con l'interpretazione fornita già con la citata circolare 61/E del 2010, le attribuzioni di reddito da parte del trust sono assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR. (...) Tale posizione interpretativa e la novella legislativa trovano fondamento nella circostanza che trattasi di redditi che non subiscono una tassazione congrua nella giurisdizione di stabilimento del trust prima di essere attribuiti ai soggetti residenti in Italia" (pag. 12);
- la Circolare n. 61/E/2010 affermava in modo criptico che "In particolare, a precisazione di quanto già evidenziato con la circolare n. 48/E del 2007, tale regime evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR" (pag. 7-8).



Osservazioni: il richiamo della posizione interpretativa resa nella Circolare n. 61/E/2010 fa sorgere dubbi circa l'ambito temporale di applicazione della novella legislativa. In particolare, non è chiaro se per codesta spettabile Agenzia la novella legislativa abbia valore innovativo oppure non rappresenti altro che la codificazione di un principio già esistente.

<u>Contributi</u>: si propone di chiarire l'ambito temporale di applicazione della novella legislativa, specificando in particolare se essa riveste una portata innovativa o meno. La prima soluzione appare maggiormente condivisibile.

# b) <u>Trust stabiliti in Stati appartenenti all'Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo</u>

Lo Schema di Circolare non afferma in maniera chiara e netta se la definizione di "trust paradisiaco" sia limitata ai trust stabiliti fuori dall'UE o sia applicabile a tutti i trust esteri ovunque stabiliti. Alcuni passaggi dello Schema di Circolare si prestano ad una lettura tale da escludere i trust UE (o SEE). In particolare:

- "in presenza di due co-trustee, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, si applica la disposizione in esame, nel senso di attribuire la residenza ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, avendo a riferimento lo Stato dove il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione" (pag. 14);
- "In altri termini, lo stabilimento (rectius, residenza) in uno Stato membro dell'Unione europea o dello SEE, individuato nella prospettiva italiana sulla base dei criteri di cui all'articolo 73 del TUIR, non è in grado di disattivare l'applicazione della lettera g-sexies, nella ipotesi in cui il trust, in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a "fiscalità privilegiata" (ex articolo 47-bis del Tuir), risulti residente in quest'ultimo Stato" (pag. 15);
- "le disposizioni in commento si applichino alla generalità dei trust opachi esteri stabiliti in Paesi ex articolo 47-bis del Tuir in cui le modalità di imposizione dei trust (o la loro esenzione) configurino un regime di fiscalità privilegiata. Tale valutazione deve essere operata esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir" (pag. 15);
- "Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il trust sia ritenuto residente in uno Stato UE o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust offshore (es. i trust a Cipro). Al riguardo, appare opportuno sottolineare che il rinvio al predetto articolo 47-bis ha evidentemente il solo fine di fornire una modalità di individuazione dei regimi fiscali applicati ai trust esteri nei Paesi di stabilimento che prefigurino un regime privilegiato" (pag. 16).



Osservazioni: i riferimenti agli Stati UE/SEE sono poco chiari e soprattutto non appaiono coerenti laddove la volontà fosse quella di includere anche i trust UE. In particolare, non si comprende:

- nell'esempio dei due co-trustee, quale sia la motivazione di contrappore un trust residente in uno Stato UE/SEE ad un trust stabilito in uno Stato a fiscalità privilegiata. Se fossero stati due trust UE sarebbe cambiato qualcosa?
- nell'esempio del trust residente in uno Stato UE/SEE secondo la prospettiva italiana ma non ivi residente per norma interna o convenzionale, si può desumere che se fosse stato residente nello Stato UE la norma sarebbe disapplicata?
- laddove i trust UE/SEE ricadano nel perimetro applicativo della norma, se ciò vale
  come regola generale prendendo come riferimento esclusivamente il livello
  nominale di tassazione oppure, al contrario, solamente nei casi di "esenzione" o
  regimi speciali che implicano l'assenza di fiscalità come sembrerebbe desumersi
  dall'esempio del trust residente a Cipro.

<u>Contributi</u>: al fine di fugare i dubbi sopra rappresentati, è auspicabile che l'Amministrazione finanziaria chiarisca:

- se il richiamo dell'art. 47-bis del TUIR deve essere inteso nella sua globalità escludendo quindi dall'ambito di applicazione della novella legislativa i trust residenti in Stati UE/SEE oppure se, al contrario, anche i trust UE/SEE sono potenzialmente soggetti alla nuova norma;
- in tale secondo caso, se ciò vale come regola generale prendendo come riferimento esclusivamente il livello nominale di tassazione oppure, al contrario, solamente se nello Stato UE/SEE sussistono regimi di "esenzione" o regimi speciali che implicano l'assenza di fiscalità a prescindere dal livello nominale di tassazione.

#### c) Il Paese di stabilimento

Con riferimento ai criteri di determinazione del Paese di stabilimento, lo Schema di Circolare:

- afferma inizialmente che "Si deve in primo luogo notare che il termine "stabiliti" utilizzato dal legislatore deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust secondo le regole della stessa" (pag. 14);
- successivamente, richiama i criteri di individuazione della residenza fiscale previsti dalla normativa italiana laddove specifica che "nel caso in cui il criterio utilizzato sia quello della sede dell'amministrazione ed il trust si consideri stabilito (rectius, fiscalmente residente) nel Paese in cui il trustee ha la propria residenza fiscale" e, in seguito, "Analoghe considerazioni devono essere svolte nel caso in cui il criterio utilizzato sia quello dell'oggetto principale. Detto criterio è strettamente legato alla



tipologia di trust (o analoghe istituzioni). Se l'oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente <u>in Italia</u>, l'individuazione della residenza è agevole" (pag. 14). In tale ultimo periodo addirittura si fa riferimento alla presenza di immobili in Italia sottintendendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato laddove l'obiettivo è individuare lo Stato <u>estero</u> di stabilimento;

- specifica ulteriormente che "nel Paese in cui il trustee ha la propria residenza fiscale, in presenza di due co-trustee, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, si applica la disposizione in esame, nel senso di attribuire la residenza ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, avendo a riferimento lo Stato dove il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione" (pag. 14);
- con riferimento all'ipotesi di trust non residente in alcuno Stato, afferma che "Nel caso in cui il trust non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l'attività di amministrazione del trust sia ivi prevalentemente effettuata, ai fini dell'applicazione della norma in oggetto, il trust deve comunque considerarsi "stabilito" in quel Paese (ad es. i trust «resident but not domiciled»)¹ qualora i redditi prodotti dal trust non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al trust né in capo ai beneficiari non residenti" (pag. 15);

<u>Osservazioni</u>: i chiarimenti resi nello Schema di Circolare generano alcuni dubbi in merito ai criteri di determinazione del Paese di stabilimento. In particolare:

- se in prima battuta il Paese di stabilimento del trust sembra coincidere con la residenza fiscale del trust determinata in base alla legge del Paese estero, non si comprende la ragione per cui vengono menzionati i criteri di residenza previsti dalla normativa domestica italiana (i.e. la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale);
- non si comprende nell'esempio dei due co-trustee il significato dell'espressione «effettivamente assoggettato ad imposizione», evocando tale espressione l'idea che ai fini dell'individuazione del Paese di stabilimento del trust possa prevalere il criterio dello Stato della fonte dove sono principalmente prodotti i redditi del trust;
- non è chiaro se nell'ipotesi di trust non residente in alcuno Stato, l'unico criterio
  per definire il Paese di stabilimento del trust è quello della sua amministrazione
  oppure possono rilevare anche altri criteri (ad esempio, quello dell'oggetto
  principale). Inoltre, non si comprende in base a quali criteri deve essere

<sup>1</sup> Si segnala che la locuzione "trust resident but no domiciled" non esiste nella normativa inglese; la corretta espressione utilizzata per indicare che il trust viene trattato come un ente è "single body of persons". Si presume quindi che l'Amministrazione finanziaria abbia voluto far riferimento alla normativa inglese e all'ipotesi di trust trattato come ente, utilizzando però locuzioni non propriamente corrette che non trovano corrispondenza nella normativa inglese.



identificato il luogo di amministrazione: si fa riferimento ai criteri italiani che, al contrario, sono stati esclusi laddove il trust sia effettivamente residente in un particolare Stato in base alla legge locale?

 non viene fornito alcun chiarimento se il Paese di stabilimento del trust deve essere individuato con riferimento all'anno di formazione del reddito o nell'anno della sua distribuzione.

<u>Contributi</u>: al fine di fugare i dubbi sopra rappresentati, è auspicabile che l'Amministrazione finanziaria chiarisca:

- se il luogo di stabilimento del trust deve coincidere con la residenza fiscale del trust determinata in base alla legge del Paese estero o secondo i criteri previsti dalla normativa domestica italiana;
- se nell'ipotesi di trust non residente in alcuno Stato, l'unico criterio per definire il Paese di stabilimento del trust è quello della sua amministrazione;
- se il Paese di stabilimento del trust deve essere individuato con riferimento all'anno di formazione del reddito o nell'anno della sua distribuzione.

#### d) L'applicazione dell'art. 47-bis del TUIR

Con riferimento al richiamo dell'art. 47-bis del TUIR, lo schema di Circolare chiarisce che:

- "Si ritiene, pertanto, che, al fine dell'individuazione dei trust opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato, si debba fare riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 47-bis del TUIR (...) Pertanto, il reddito di un trust opaco corrisposto ad un soggetto italiano è sempre considerato imponibile in Italia ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust è inferiore al 50 di quello applicabile in Italia. In tali casi si deve tener conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al trust" (pag. 16-17);
- relativamente al livello nominale di tassazione in Italia, "l'aliquota IRES vigente nel periodo d'imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti" (pag. 17);
- "per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto (attualmente nella misura del 26 per cento)" (pag. 17):
- "non si ritiene possibile dimostrare attraverso l'istituto dell'interpello che la costituzione del trust opaco non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime



fiscale privilegiato, in quanto il comma 3, dell'articolo 47-bis del Tuir si rende applicabile solo ai fini dell'applicazione del comma 2 della medesima disposizione che fa riferimento alle "partecipazioni detenute" in un'impresa o altro ente. Ciò in quanto, se il legislatore avesse voluto prevedere tale prova contraria l'avrebbe esplicitamente prevista, così come è disposto nel comma 4 dell'articolo 68 del Tuir ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato" (pag. 17-18).

<u>Osservazioni</u>: i chiarimenti resi nello Schema di Circolare generano alcuni dubbi e perplessità in merito alla concreta applicazione dell'art. 47-bis del TUIR. In particolare:

- non è chiaro se il livello nominale di tassazione nello Stato estero deve essere valutato con riferimento all'anno di formazione del reddito o al momento della distribuzione ai beneficiari. Se fosse l'anno di formazione del reddito, appare poco coerente un confronto con l'imposta italiana nell'anno di distribuzione;
- con riferimento ai trust non commerciali che producono redditi di natura finanziaria, sono presi in considerazione solo i casi in cui il trust produce "esclusivamente" redditi finanziari e in cui tali redditi sarebbero soggetti in Italia ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, senza che vengano analizzate altre fattispecie come nel caso di trust che producono più categorie di reddito (ad esempio, redditi fondiari e redditi finanziari) oppure redditi finanziari non soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva;
- l'esclusione in merito alla possibilità di presentare un interpello volto a dimostrare che la costituzione del trust opaco non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato appare frutto di una interpretazione estremamente restrittiva e non in linea con la *ratio* della norma richiamata nello Schema di Circolare di evitare fenomeni di non imposizione, tanto più considerato il fatto che l'identificazione dei trust «paradisiaci» avviene sulla base della tassazione nominale e senza la possibilità di considerare le eventuali imposte assolte in Paesi diversi dallo Stato di residenza.

<u>Contributi</u>: al fine di fugare i dubbi e le perplessità sopra rappresentate, è auspicabile che:

- si chiarisca se il livello nominale di tassazione nello Stato estero deve essere valutato con riferimento all'anno di formazione del reddito o al momento della distribuzione ai beneficiari;
- si chiariscano i meccanismi che consentano ai beneficiari di comprendere quando il reddito distribuito è stato prodotto dal trust e come è stato tassato all'estero. In presenza di redditi prodotti in più anni, dovrebbe essere lasciata alle parti la possibilità di individuare quale reddito è stato effettivamente distribuito ai



beneficiari residenti, potendo prevedersi una situazione in cui il trustee decida di distribuire taluni redditi solo ai beneficiari esteri e altri solo ai beneficiari italiani;

- siano analizzate con riferimento ai trust non commerciali ulteriori fattispecie quali
  i casi di trust che producono più categorie di reddito (ad esempio, redditi fondiari
  e redditi finanziari) oppure redditi finanziari non soggetti a ritenuta o imposta
  sostitutiva;
- sia riconosciuta al contribuente la possibilità di presentare un interpello volto a dimostrare che la costituzione del trust opaco non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato.

#### e) La determinazione del reddito di capitale

Con riferimento alla determinazione del reddito di capitale, lo Schema di Circolare chiarisce che:

- "Qualora oggetto di distribuzione/attribuzione sia una somma di denaro derivante dalla vendita di un bene che era stato conferito in trust dal disponente, al fine di stabilire la quota da escludere dal reddito occorre far riferimento al costo o valore di acquisto del bene risultante dalla documentazione contabile" (pag. 19);
- "Appare, infine, opportuno precisare che nei redditi attribuiti da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata da assoggettare ad imposizione nei confronti dei beneficiari residenti debba essere ricompresa la generalità dei redditi prodotti dal trust ovunque nel mondo. Tuttavia, qualora siano oggetto di attribuzione redditi di fonte italiana percepiti dal trust e già tassati nei suoi confronti in Italia, gli stessi non sono oggetto di imposizione nei confronti del beneficiario residente al quale sono attribuiti" (pag. 19-20). In nota viene altresì precisato che "Si veda quanto chiarito, relativamente a fattispecie analoghe, dalla circolare n. 48/E del 2007 circa il divieto di doppia imposizione ai sensi dell'articolo 163 del Tuir" (pag. 20).

#### Osservazioni: lo Schema di Circolare:

- sembra affermare che il valore dei beni al momento dell'apporto al trust deve essere determinato in base alla documentazione contabile adottata dal trustee.
   Tale soluzione, per quanto semplice, sembra lasciare troppo discrezionalità al trustee e appare poco coerente sul piano sistematico;
- non chiarisce se l'esclusione prevista per i redditi di fonte italiana può valere anche in relazione ai redditi di fonte estera che non sarebbero stati tassati se il trust fosse stato residente in Italia (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione di un immobile detenuto da oltre 5 anni) nonché per i redditi di fonte estera già tassati nello Stato della fonte, soprattutto se tale Stato è nella UE o nella SEE.

#### **Contributi**: si propone:



- di chiarire il criterio di determinazione del valore dei beni al momento dell'apporto al trust;
- di estendere il chiarimento reso in merito all'esclusione per i redditi di fonte italiana anche ai redditi di fonte estera che non sarebbero tassati in caso di trust residente in Italia nonché ai redditi di fonte estera già tassati nello Stato della fonte (o, quantomeno, prevedere in tale ultimo caso che il beneficiario residente possa godere di un credito d'imposta per le imposte assolte all'estero come nel caso di trust trasparente).

#### 2. DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

# 2.A. La precedente prassi amministrativa e l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità (paragrafi 3.1 e 3.2 dello Schema di Circolare)

Lo Schema di Circolare apre il capitolo in tema di imposizione indiretta dei trust descrivendo la precedente impostazione interpretativa seguita dalla prassi amministrativa. In particolare:

- in base ai precedenti chiarimenti contenuti nelle Circolari n. 48/E/2007 e n. 3/E/2008:
  - o la costituzione di vincoli di destinazione era assoggettata all'imposta sulle successioni e sulle donazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, commi da 47 a 49, del Decreto Legge n. 262/2006;
  - "il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale" (pag. 21);
  - o l'apporto di beni nel trust va, dunque, assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento ovvero mediante atto *inter vivos*, mentre il successivo trasferimento dei beni ai beneficiari non sconta più alcuna imposta sulle successioni e donazioni, e ciò vale a prescindere dalla tipologia di trust istituito;
- inoltre, in virtù della precedente impostazione interpretativa seguita dall'Amministrazione finanziaria:



- o ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie occorreva fare riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra disponente e beneficiario alla data di apporto al trust;
- o trovava applicazione l'esenzione prevista ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. 346/1990 relativa al trasferimento di aziende e partecipazioni societarie, a condizione che (i) i beneficiari del trust fossero esclusivamente il coniuge e/o i discendenti del disponente e (ii) il trustee si impegnasse a detenere il controllo ovvero a continuare l'attività d'impresa per almeno 5 anni;
- o sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento di costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei medesimi beni allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, erano soggetti ad imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Lo Schema di Circolare prosegue l'analisi passando in rassegna l'evoluzione dell'orientamento della Corte di Cassazione che ha portato all'abbandono della precedente impostazione interpretativa proposta dalla prassi amministrativa. In particolare, la giurisprudenza di legittimità:

- in una prima fase, ha avallato la posizione dell'Amministrazione finanziaria a motivo del fatto che la "costituzione del vincolo di destinazione su beni costituisce un presupposto impositivo autonomo" (cfr. Ordinanza n. 5322/2015);
- in una seconda fase, ha espresso una tesi intermedia sulla base della quale il trasferimento di beni al trust è fattispecie imponibile nell'ipotesi in cui produca "un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento del patrimonio del settlor e quindi il trasferimento di beni al trustee comporta il reale arricchimento dei beneficiari, non prevedendo in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente", richiedendo la necessità di procedere ad un esame caso per caso delle singole fattispecie (cfr. Ordinanza n. 31455/2018);
- infine, nel presupposto che l'imposta sia dovuta solamente in presenza di un "reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari", ha formulato più volte una nuova e diversa interpretazione, secondo la quale l'imposta non sarebbe dovuta al momento dell'apporto di beni in trust, bensì al momento di attribuzione dei beni ai beneficiari. La stessa interpretazione trova applicazione anche ai fini delle imposte ipotecarie e catastali (cfr. Ordinanze n. 24153/2020 e n. 24154/2020).



# 2.B. Il "revirement" proposto dall'Agenzia delle Entrate nello Schema di Circolare (paragrafi 3.3, 3.3.1 e 3.3.2 dello Schema di Circolare)

Nello Schema di Circolare si prende atto del mutato orientamento della giurisprudenza che "dopo una lunga evoluzione, può dirsi allo stato attuale consolidato" (pag. 4). In particolare:

- con riferimento alla natura del trust e alla debenza dell'imposta sulle successioni e donazioni, lo Schema di Circolare:
  - o recepisce la tesi ormai consolidata della Corte di Cassazione secondo cui "la «costituzione del vincolo di destinazione» non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all'atto «di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo»" (pag. 27);
  - o conferma che il trust "è un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa" (pag. 28), provvedendo poi a qualificare l'apporto di beni in trust come una donazione "a formazione progressiva in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee" (pag. 32);
  - o afferma che l'imposta sulle successioni e donazioni non è quindi dovuta al momento dell'apporto di beni al trust, bensì al momento dell'attribuzione ai singoli beneficiari realizzandosi in tale sede "il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni" (pag. 27);

#### • inoltre, lo Schema di Circolare:

- o ribadisce mantenendo ferma la precedente impostazione interpretativa che ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie "occorre fare riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario" (pag. 28). In tal caso, non si precisa quando tale relazione deve sussistere o le aliquote devono essere determinate;
- afferma che l'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni, quale quella prevista ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 relativa al trasferimento di aziende e partecipazioni societarie, "sarà valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti" (pag. 28);



- o chiarisce che la base imponibile deve essere determinata "con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento" dei beni ai beneficiari (pag. 29);
- o recepisce l'orientamento della Corte di Cassazione anche in materia di imposte catastali e ipotecarie, chiarendo che in tal caso "le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa", mentre "le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l'effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale" (pag. 31);

#### • infine, lo Schema di Circolare:

- o prevede che la sostituzione del trustee, se effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sconta "l'imposta di registro in misura fissa in quanto «non avente per oggetto prestazioni a carattere patrimoniale»" (pag. 30);
- o distingue i trust residenti in Italia dai trust non residenti nel territorio dello Stato, fornendo alcuni chiarimenti solo in relazione ai secondi per i quali specifica che:
  - ✓ trova applicazione la presunzione relativa recata dall'art. 45, comma 4quater del Tuir e che valgono anche ai fini delle imposte indirette i chiarimenti resi con riferimento alle imposte sui redditi circa le "modalità con cui distinguere la quota riferibile al patrimonio da quella riferibile al reddito" (pag. 33);
  - ✓ in presenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 55, comma 1-bis, del D.Lgs. 346/90, "l'atto di costituzione dei beni in trust, formato all'estero, vada assoggettato a registrazione in termine fisso, trattandosi di una donazione definibile "a formazione progressiva" in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee" (pag. 32);
  - "nel caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero. Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato" (pag. 33).



#### 2.C. Osservazioni e Contributi

#### a) Situazioni già in essere

Osservazioni: uno dei temi principali che emerge in virtù del *revirement* operato dall'Amministrazione finanziaria è relativo alle implicazioni che esso determina in relazione a situazioni sorte in pendenza della precedente linea interpretativa adottata dalla prassi amministrativa, nelle quali l'imposta sulle successioni e donazioni (nonché le imposte ipotecarie e catastali) è stata scontata al momento dell'apporto dei beni in trust. Lo Schema di Circolare non fornisce alcun chiarimento al riguardo.

<u>Contributi</u>: è auspicabile un intervento normativo volto a disciplinare le situazioni pregresse al fine di chiarire il trattamento da riservare a coloro che, aderendo alla precedente impostazione dell'Amministrazione finanziaria, abbiano già scontato le imposte al momento dell'apporto dei beni in trust. A tal riguardo, si possono ipotizzare tre possibili scenari:

- i) la cristallizzazione della precedente interpretazione per chi aveva aderito alla posizione dell'Amministrazione finanziaria, con conseguente non imponibilità delle future attribuzioni;
- ii) la conferma della tassazione "in uscita" anche per le situazioni già in essere, consentendo una sorta di credito per le imposte già assolte "in ingresso" da scomputare al momento delle future attribuzioni;
- iii) la conferma della tassazione "in uscita" anche per le situazioni già in essere, consentendo la possibilità di presentare una richiesta di rimborso per le imposte assolte "in ingresso". In tale ipotesi, dovrebbe poter trovare applicazione l'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

La prima soluzione interpretativa appare maggiormente condivisibile in quanto rispondente al principio del legittimo affidamento e non penalizza quei contribuenti che hanno assunto decisioni di grande importanza con riferimento alla gestione dei propri patrimoni aderendo alla precedente impostazione seguita dall'Agenzia. Le altre due soluzioni proposte (*i.e.* lo scomputo "in uscita" delle imposte già assolte "in ingresso" oppure il rimborso di tali imposte) risultano invece fortemente discriminatorie per quegli stessi contribuenti in quanto la soluzione sub ii) determina una notevole penalizzazione finanziaria a causa dell'anticipazione di cassa sostenuta al momento dell'apporto di beni in trust, mentre la soluzione sub iii) comporta difficoltà e costi accessori per il recupero delle suddette imposte richiedendo comunque anche in tal caso un lasso di tempo non breve (peraltro, il rimborso potrebbe essere precluso laddove siano già trascorsi due anni dalla data di versamento delle imposte).



#### b) Ambito di applicazione

<u>Osservazioni</u>: lo Schema di Circolare si riferisce esclusivamente all'imposta di donazione, senza contemplare l'ipotesi in cui la dotazione del trust avvenga in virtù di successione *mortis causa*.

Contributi: si propone di specificare che il regime impositivo delineato nello Schema di Circolare si applica indistintamente a prescindere dal fatto che la dotazione del trust sia disposta mediante testamento ovvero mediante atto *inter vivos*. A supporto di tale tesi, si possono citare alcune pronunce della Corte di Cassazione nelle quali viene fatto esplicito riferimento sia alla donazione che alla successione (tra le altre, Ordinanza n. 19167/2019 ove si afferma che "In tema di trust, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni è dovuta non al momento di costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'articolo 53 Cost."; nello stesso senso, Ordinanza n. 16699/2019).

#### c) Normativa applicabile

Osservazioni: lo Schema di Circolare è chiaro nell'affermare che il momento di attribuzione ai beneficiari è quello in cui deve essere applicata l'imposta, deve essere verificata la sussistenza di fattispecie di esenzione/esclusione e deve essere determinato il valore di beni. Dalla formulazione dello Schema di Circolare sembra invece desumersi che la data di apporto al trust rilevi per determinare (i) la residenza dell'apportante, ai fini dell'applicazione delle regole di territorialità, (ii) il rapporto di parentela tra disponente e beneficiario (si pensi ai casi di divorzio tra la data di apporto al trust e di attribuzione ai beneficiari) e (iii) le aliquote in futuro applicabili, sterilizzando così l'effetto di potenziali modifiche tra la data di apporto e quella di distribuzione.

Contributi: si propone di specificare rispetto a quale momento della vita del trust debba essere valutata la normativa applicabile all'attribuzione dei beni ai beneficiari. La qualificazione del trust da parte dello Schema di Circolare come "donazione definibile a formazione progressiva" (pag. 32) evoca un'assimilazione con lo schema della donazione sottoposta a condizione sospensiva in cui la donazione sarebbe ravvisabile nell'apporto di beni al trust e la condizione sospensiva nell'eventuale attribuzione dei beni ai beneficiari finali. Se così fosse, la normativa applicabile dovrebbe essere quella vigente alla data della donazione (i.e. alla data dell'apporto in trust), mentre la base imponibile dovrebbe essere determinata alla data di avveramento della condizione (i.e. alla data di attribuzione dei beni ai beneficiari). Infatti:

- i) l'art. 58, comma 2, del D.lgs. 346/90 dispone che "Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro";
- ii) stante il rinvio operato da tale disposizione alla normativa in materia di imposta di registro, le norme di riferimento sono gli articoli 27 e 43 del D.P.R. 131/1986 per i quali, rispettivamente, "Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. Quando la condizione si verifica, o l'atto



produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione" (art. 27) e "La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi" (art. 43);

iii) la suddetta conclusione è in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che il momento rilevante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile è diverso da quello che attiene alla determinazione del valore fiscalmente rilevante, poiché, mentre del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, individua la disciplina applicabile avendo riguardo, anche quando sia prevista una condizione, alle norme vigenti al momento della formazione dell'atto, l'art. 43, comma 1, lett. a), del medesimo D.P.R., nello stabilire che la base imponibile è segnata dal valore del bene alla data in cui "si producono i relativi effetti", fa riferimento al tempo del verificarsi della condizione, (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7877 del 18/05/2012; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16562 del 28/09/2012) (...) Il coordinamento delle due disposizioni (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 2) evidenzia così l'intento del legislatore tributario di recepire le indicate nozioni civilistiche, per dare una soluzione distinta al quesito dell'individuazione della disciplina applicabile (quella del tempo della stipulazione) ed al quesito del valore fiscalmente rilevante (quello del tempo in cui il contratto condizionale si è tradotto in un contratto traslativo o costitutivo della proprietà od altro diritto reale)" (Sentenza n. 24514/2015).

#### d) Esenzioni e/o agevolazioni

Osservazioni: lo Schema di Circolare, pur chiarendo che l'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni deve esser valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti, non fornisce alcuna indicazione circa la spettanza dell'esenzione e/o agevolazione qualora si dovesse verificare una variazione dei beni apportati al trust. Ad esempio, si pensi all'ipotesi di apporto al trust di una partecipazione di controllo in una società di capitali al valore di 100, venduta dal trust dopo cinque anni per il medesimo valore e successiva distribuzione delle somme incassate ai beneficiari. In tal caso, sorge il dubbio se possa trovare applicazione il regime di esenzione.

Contributi: si propone di specificare quali sarebbero le implicazioni circa la spettanza di esenzioni e/o agevolazioni qualora si dovesse verificare una variazione dei beni apportati al trust. La nuova impostazione interpretativa di tassazione "in uscita" dovrebbe far propendere per attribuire rilevanza ai beni esistenti al momento dell'attribuzione ai beneficiari. Pertanto, con riferimento all'esempio dell'apporto al trust di una partecipazione di controllo in una società di capitali al valore di 100, venduta dal trust dopo cinque anni per il medesimo valore e successiva distribuzione delle somme incassate ai beneficiari, il regime di esenzione non dovrebbe trovare applicazione. Viceversa, nell'ipotesi di apporto al trust di liquidità, acquisto da parte del trust di una partecipazione di controllo in una società di capitali e successiva



distribuzione di tale partecipazione ai beneficiari, il regime di esenzione dovrebbe trovare applicazione.

#### e) Base imponibile

Osservazioni: lo Schema di Circolare, pur chiarendo che il valore dei beni deve essere valutato al momento dell'atto di attribuzione ai beneficiari, non fornisce alcuna indicazione circa la determinazione della base imponibile qualora si dovesse verificare una variazione dei beni apportati al trust. Ad esempio, si pensi all'ipotesi in cui il disponente apporta un bene immobile al trust con valore catastale di 100 e valore di mercato di 500, il trustee non vende tale immobile e lo attribuisce ai beneficiari; in tal caso, l'imposta trova applicazione su 100. Potrebbe tuttavia accadere che il bene venga venduto per 1.000 e l'importo incassato distribuito ai beneficiari (500 a titolo di patrimonio e 500 a titolo di reddito). A tal riguardo, sorge il dubbio se l'importo soggetto ad imposta sulle donazioni debba essere il valore catastale dell'immobile pari a 100 oppure la somma attribuita ai beneficiari a titolo di patrimonio pari a 500 o ancora se la conclusione dipenda dalla rappresentazione contabile adottata dal trustee.

Contributi: si propone di specificare quali sarebbero le implicazioni circa la determinazione della base imponibile qualora si dovesse verificare una variazione dei beni apportati al trust. La nuova impostazione interpretativa di tassazione "in uscita" dovrebbe far propendere per attribuire rilevanza ai beni esistenti al momento dell'attribuzione ai beneficiari. Pertanto, con riferimento all'esempio dell'apporto al trust di un immobile con valore catastale di 100 e valore di mercato di 500, venduta dal trust per 1.000 e successiva distribuzione delle somme incassate per 1.000, l'imposta sulle donazioni dovrebbe essere applicata sulla somma attribuita a titolo di patrimonio ai beneficiari pari a 500. Tale impostazione sembra peraltro la più aderente anche alla disciplina prevista dall'art. 27 del TUR laddove lo si ritenesse applicabile stante l'assimilazione della "donazione definibile a formazione progressiva" (pag. 32) con lo schema della donazione sottoposta a condizione sospensiva.

#### f) <u>Distinzione tra patrimonio e reddito</u>

Osservazioni: nel paragrafo relativo ai trust non residenti lo Schema di Circolare afferma che si applica la medesima presunzione prevista ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 45, comma 4-quater, del TUIR e che tale presunzione può essere superata con la medesima modalità indicata sempre ai fini delle imposte sui redditi consistente nella tenuta da parte del trustee di una contabilità analitica. Non è chiaro se tali indicazioni debbano valere anche per i trust residenti.

<u>Contributi</u>: si propone di specificare che i chiarimenti resi nel paragrafo relativo ai trust non residenti circa le modalità attraverso cui distinguere la quota riferibile al patrimonio da quella riferibile al reddito sono applicabili anche con riferimento ai trust residenti in Italia.



#### g) Obbligo di registrazione

Osservazioni: nel paragrafo relativo ai trust non residenti lo Schema di Circolare afferma che, in presenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 55, comma 1-bis, del D.Lgs. 346/90, l'atto di apporto di beni a trust residenti all'estero deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso in Italia trattandosi di una donazione definibile a formazione progressiva. Non è chiaro se tale obbligo di registrazione sussiste anche laddove l'atto di dotazione non dia virtualmente luogo ad alcuna imposizione per carenza dei presupposti normativi. Ad esempio, si pensi all'ipotesi di disponente non residente in Italia e di beni situati fuori dal territorio dello Stato.

Inoltre, non è chiaro nemmeno se tali indicazioni debbano valere anche per i trust residenti.

<u>Contributi</u>: si propone di coordinare il chiarimento reso nel paragrafo relativo ai trust non residenti circa l'obbligo di registrazione degli atti di dotazione di beni al trust con i precedenti chiarimenti di prassi per effetto dei quali l'art. 55, comma 1-bis, del D.Lgs. 346/1990 si interpreta nel senso che gli atti di donazione formati all'estero non sono soggetti a registrazione in Italia – neanche in misura fissa – laddove l'atto non dia luogo ad alcuna imposizione, ad esempio per mancanza del criterio di collegamento territoriale (DRE Lombardia Prot. 904-3/2015). Pertanto, con riferimento all'esempio di un atto di dotazione da parte di un disponente non residente in Italia avente ad oggetto beni situati fuori dal territorio dello Stato, non dovrebbe sussistere alcun obbligo di registrazione.

Inoltre, sarebbe opportuno che il suddetto chiarimento fosse esteso anche agli atti di dotazione di beni ai trust residenti in Italia.

#### h) Territorialità

Osservazioni: lo Schema di Circolare, pur chiarendo nel paragrafo relativo ai trust non residenti che l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta al momento dell'attribuzione dei beni dal trust ai beneficiari solo nel caso in cui (i) il disponente risiede in Italia (a prescindere dalla localizzazione dei beni) oppure (ii) in caso di beni situati in Italia (a prescindere dalla residenza del disponente), non chiarisce quando i suddetti requisiti di territorialità devono essere valutati, potendo a tal fine rilevare il momento dell'apporto dei beni in trust oppure il momento dell'attribuzione ai beneficiari. Ad esempio, si pensi all'ipotesi dell'apporto in trust da parte di un disponente non residente di quote di una società italiana che successivamente trasferisce la sede all'estero.

Inoltre, non è chiaro nemmeno se tali indicazioni debbano valere anche per i trust residenti.

<u>Contributi</u>: si propone di specificare rispetto a quale momento della vita del trust debba essere valutata l'esistenza dei requisiti di territorialità. La nuova impostazione interpretativa di tassazione "in uscita" dovrebbe far propendere per attribuire rilevanza alla situazione esistente al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari.



Pertanto, con riferimento all'esempio dell'apporto in trust da parte di un disponente non residente di quote di una società italiana che successivamente trasferisce la sede all'estero, l'imposta sulle donazioni non sarebbe dovuta.

Inoltre, sarebbe opportuno che il suddetto chiarimento fosse esteso anche agli atti di attribuzione di beni da parte di trust residenti in Italia.

#### i) Sostituzione del trustee

Osservazioni: sebbene rispetto alla precedente prassi amministrativa lo Schema di Circolare chiarisce che la sostituzione del trustee sconta l'imposta di registro in misura fissa, nulla viene detto in relazione ad operazioni di *resettlement*, che comportano modifiche all'atto istitutivo del trust quali, ad esempio, la modifica della legge applicabile, l'ampliamento o la restrizione della categoria dei beneficiari, la nomina di un guardiano, ecc., né in relazione alla creazione di sub-trusts, come può avvenire nel caso in cui il trustee nella discrezionalità dei suoi poteri istituisce dei sottofondi dedicati a speciali categorie di beneficiari.

<u>Contributi</u>: si propone di chiarire che anche operazioni di *resettlement* o di creazione di sub-trusts non danno luogo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

#### 3. OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE

# 3.A. Obblighi di monitoraggio del trust (paragrafo 4.1 dello Schema di Circolare) – Osservazioni e Contributi

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio in capo al trust lo Schema di Circolare afferma che:

- "I trust ("trasparenti" e "opachi") residenti in Italia e non fittiziamente interposti sono, in linea di principio, tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti" (pag. 39);
- "In particolare, il trust trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l'indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai "titolari effettivi" residenti" (pag. 39);
- "Va da sé che se sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell'intero patrimonio dell'ente, quest'ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW" (pag. 39-40).

Osservazioni: se il primo paragrafo sembra attribuire al trust residente in Italia un obbligo di monitoraggio generalizzato, i due successivi esempi sul trust trasparente fanno propendere per un obbligo di monitoraggio gravante in capo al trust esclusivamente per le situazioni in cui i beneficiari non risultano in una posizione tale da poter conseguire redditi imponibili derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria, essendo tali redditi imponibili in capo al trust. In altri



termini, dai chiarimenti resi nello Schema di Circolare l'obbligo di monitoraggio sembrerebbe gravare alternativamente in capo al trust o ai beneficiari a seconda dei diritti vantati da questi ultimi per cui: (i) in caso di trust trasparente, l'obbligo di monitoraggio graverebbe esclusivamente sui beneficiari, (ii) in caso di trust misto, l'obbligo di monitoraggio graverebbe su trust e beneficiari rispettivamente per la parte non attribuibile ed attribuibile ai beneficiari e (iii) in caso di trust opaco, l'obbligo di monitoraggio graverebbe esclusivamente in capo al trust. Tali conclusioni circa l'alternatività dell'obbligo di monitoraggio fiscale tra trust e beneficiari, idonee a garantire un allineamento tra chi è tenuto a tassare e dichiarare il reddito e chi è tenuto a segnalare l'esistenza di assets esteri suscettibili di produrre redditi imponibili, appaiono coerente sia con la finalità del monitoraggio fiscale "di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti" (pag. 45) sia con le conclusioni formulate dallo stesso Schema di Circolare in merito all'esclusione di disponente, trustee e guardiano dall'obbligo in esame ove si afferma che "Non sarebbe, infatti, proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell'obbligo di compilazione del quadro RW al trustee, al disponente ed al guardiano, in particolar modo nei casi in cui l'obbligo di monitoraggio sussiste, già, in capo al trust o al beneficiario titolare effettivo" (pag. 46).

<u>Contributi</u>: si propone di chiarire se e in quali casi l'obbligo di monitoraggio fiscale grava alternativamente sul trust o sui beneficiari, specificando a scanso di equivoci che in caso di trust opaco residente l'obbligo di monitoraggio grava esclusivamente in capo ad esso.

## 3.B. Obblighi di monitoraggio dei beneficiari (paragrafo 4.2 dello Schema di Circolare) – Osservazioni e contributi

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio in capo ai beneficiari, lo Schema di Circolare afferma che:

- "qualora nell'atto di trust opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW" (pag. 41);
- "qualora il beneficiario residente di un trust opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del trust" (pag. 41).

#### Osservazioni: lo Schema di Circolare non chiarisce:

 se nel caso di trust opaco estero l'obbligo di monitoraggio gravante sui beneficiari residenti in Italia sussiste in via generalizzata oppure solo se il trust opaco estero è stabilito in Stati a fiscalità privilegiata operando in tal caso l'imponibilità delle distribuzioni da essi effettuate;



 quali siano le conseguenze per il beneficiario di un trust opaco estero nelle situazioni in cui il beneficiario non ha alcuna informazione circa l'esistenza del trust medesimo, non avendo peraltro mai ricevuto alcuna distribuzione da parte dello stesso.

#### Contributi: si propone di chiarire:

- se nel caso di trust opachi, l'obbligo di monitoraggio gravante sui beneficiari residenti in Italia sussiste in via generalizzata oppure solo se il trust opaco estero è stabilito in Stati a fiscalità privilegiata. Tale seconda impostazione appare maggiormente condivisibile considerata la finalità del monitoraggio fiscale "di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti" (pag. 45);
- come devono essere regolate le situazioni in cui il beneficiario di un trust opaco estero non ha alcuna informazione circa l'esistenza del trust medesimo.

## 4. APPLICAZIONE DELL'IVIE E DELL'IVAFE (PARAGRAFO 5 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE) – OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI

Relativamente all'applicazione dell'IVAFE lo Schema di Circolare afferma che "Per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a trust residenti in Italia l'imposta è dovuta da un minimo di 100 euro ad un massimo di 14.000 euro" (pag. 51).

Osservazioni: la formulazione contenuta nello Schema di Circolare non è particolarmente precisa posto che l'IVAFE dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche è pari a Euro 100 per i conti correnti ed i libretti di risparmio ed è pari allo 0,2% per i prodotti finanziari, sino ad un massimo di Euro 14.000.

<u>Contributi</u>: si propone di allineare il chiarimento relativo all'entità dell'IVAFE nei termini sopra indicati.

\* \* \* \*

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti ed esprimiamo il nostro consenso alla pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate del contributo fornito con il presente documento.

Cordiali saluti,